

ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE
Legge 11 marzo 2014, n. 23

LE PROPOSTE DI FEDERDISTRIBUZIONE
PER LA SEMPLIFICAZIONE FISCALE

**Audizione Federdistribuzione alla Commissione
Finanze e tesoro del Senato sull'Atto del Governo
n. 99 "Schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di semplificazioni fiscali",
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli
organismi della fiscalità e sul rapporto tra
contribuenti e fisco**

- 21 Luglio 2014 -

Premessa

La riforma fiscale, più volte annunciata nel corso degli ultimi anni e vivamente auspicata da molte parti, è stata approvata, sotto forma di delega al Governo, con la **legge n. 23 dell'11 marzo 2014**. Trattandosi, quindi, di un provvedimento di delega è ora necessario, per la concreta attuazione dei principi in essa contenuti, che siano emanati i decreti delegati (entro il 27 marzo 2015).

Il primo provvedimento ora in fase di esame presso le Commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato è un **decreto legislativo contenente misure di semplificazione degli adempimenti fiscali (A.G. n. 99)**.

Si condivide questa scelta in quanto **la semplificazione degli adempimenti rappresenta uno dei principali strumenti per realizzare il contenimento degli oneri amministrativi** e, quindi, **ridurre l'incertezza per le imprese** che si trovano oggi ad operare in un contesto normativo ed operativo in ambito fiscale **estremamente confuso, complesso** ed a volte incoerente.

Le continue modifiche che ha subito, e continua a subire, la normativa fiscale nazionale contribuiscono, infatti, ad aumentare il **peso della burocrazia che grava sulle imprese**. **Per svolgere tutte le pratiche amministrative, le imprese sono costrette a dedicare rilevanti risorse in termini di costi, oneri e tempi**: si pensi che **un'impresa della Distribuzione Moderna Organizzata dedica in un anno risorse pari all' 1,15% del proprio fatturato** (Fonte: *Trade Lab* 2010). Si tratta di cifre molto elevate considerando che il settore è caratterizzato da fatturati molto elevati, ma marginalità estremamente ridotte.

La Pubblica Amministrazione, e nello specifico l'Amministrazione finanziaria, deve invece diventare un alleato delle imprese, non un avversario da temere o dal quale fuggire. **Serve meno burocrazia e più semplificazione** per una **maggiore efficienza** di sistema. E' necessario rendere più fluidi i rapporti tra soggetti, per recuperare tempi e risorse da dedicare ad attività che possano creare valore.

Con particolare riferimento agli oneri burocratici di carattere fiscale che gravano sulle imprese, occorre sottolineare come **la riduzione di tali oneri rappresenti un fattore chiave per liberare risorse e dare un nuovo impulso alla produttività e alla competitività delle imprese** senza incrementare la spesa pubblica.

Una delle raccomandazioni formulate a giugno 2014 dalla **Commissione europea all'Italia riguarda proprio l'attuazione della legge delega di riforma fiscale entro marzo 2015**, nonché lo sviluppo del rispetto degli obblighi tributari, **rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le procedure e modernizzando l'amministrazione fiscale**.

Sono, quindi, indispensabili interventi concreti per un'efficace semplificazione del quadro normativo, in modo da rendere il sistema fiscale e burocratico più efficiente, trasparente e vicino alle imprese.

Prima di analizzare più nel dettaglio alcune misure contenute nello schema di decreto legislativo e di presentare ulteriori proposte di semplificazione, si ritiene opportuno affrontare il tema delle **semplificazioni mirate, a favore di soggetti che hanno determinate caratteristiche**, seguendo la strada già intrapresa con successo nel 2004,

con la previsione dell'esonero dall'emissione dello scontrino fiscale per alcune categorie di imprese che provvedono ad inviare telematicamente all'Agenzia dell'entrate i propri corrispettivi (art. 1, commi 429 e 430 della legge n. 311/2004). Si tratta quindi di prevedere anche misure differenziate in ragione della **tax compliance** dell'impresa.

La tax compliance: l'esempio della Distribuzione Moderna Organizzata

La possibilità di definire semplificazioni fiscali per determinate categorie di contribuenti trova fondamento nel fatto che alcune imprese hanno, per loro natura, caratteristiche che le rendono fiscalmente affidabili e strutturalmente organizzate per il rispetto delle norme tributarie.

A nostro avviso, il legislatore dovrebbe tenere in debito conto, in fase di attuazione della legge delega (ed, in particolare, in attuazione delle semplificazioni), **il grado di compliance fiscale delle imprese** per la definizione di misure specifiche.

La *tax compliance* dipende, infatti, a parità di fattori istituzionali (la normativa, l'irrogazione di sanzioni, la probabilità di essere controllati, ecc.), dalla struttura dell'impresa ed è quindi rilevante la distinzione tra imprese a **struttura rigida** ed imprese a struttura **flessibile**.

Le prime sono le imprese che, per loro natura e caratteristiche, non sono in grado di occultare i flussi finanziari originati con i loro fornitori di *input* (lavoratori, ma anche fornitori di merci, consulenti e prestatori di servizi) e che, di conseguenza, **hanno una naturale maggiore propensione alla tax compliance. In questi casi l'organizzazione o struttura rigida d'impresa è indispensabile per la gestione e lo svolgimento dell'attività stessa, anche ai fini del controllo interno sia ai fini di sicurezza del patrimonio aziendale che di produttività.**

Con particolare riferimento al settore del commercio, risulta di facile comprensione come **le grandi imprese della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) rientrino, per loro natura e dimensione, nella categorie di imprese a struttura rigida**, in quanto lo Stato pretende da queste l'assolvimento di compiti che sarebbero propri della funzione pubblica e beneficia della loro complessa struttura organizzativa per lo svolgimento di funzioni che dovrebbero essere di competenza degli organi di controllo.

Queste imprese, infatti, hanno l'onere per legge di richiedere e versare i tributi che gravano su soggetti terzi, in quanto versano tra l'altro all'Erario:

- l'IVA sui prodotti acquistati dai consumatori finali;
- l'IVA in regime di *reverse charge* sui prodotti e servizi acquistati dai fornitori;
- le ritenute Irpef sui redditi dei lavoratori dipendenti;
- le ritenute Irpef dei lavoratori autonomi (es. consulenti);
- i contributi previdenziali dei proprio dipendenti;
- le imposte sui consumi sulle vendite di prodotti sottoposti ad accisa (carburanti, alcolici).

Considerata la mole di transazioni di compravendita effettuate (acquisto dei prodotti dai fornitori e rivendita degli stessi ai consumatori finali), della gestione fiscale del personale dipendente assunto (migliaia di lavoratori) e dei servizi necessari per l'espletamento dell'attività commerciale (imprese che effettuano le manutenzioni, i servizi di pulizia, il trasporto merci, le consulenze, ecc.), è di tutta evidenza come **le imprese a struttura rigida e, in particolare la Distribuzione Moderna Organizzata, svolgano il ruolo di veri e propri "esattori" del Fisco e per fare ciò devono essere munite di una struttura organizzativa adeguata, solida e funzionale**: più un'impresa ha una struttura rigida, più è in grado di garantire il corretto adempimento della normativa fiscale. Ne consegue **un rischio assai ridotto di evasione fiscale generale, non solo dell'impresa stessa, ma di tutti i flussi economici che attraverso l'impresa pervengono alle casse dello Stato**: ci sembrerebbe quindi doveroso prevedere in questi casi una riduzione dei numerosi adempimenti.

IN questa direzione ci sembra indirizzato **l'art. 50-bis del d.l. n. 69/2013, c.d. Decreto Fare**, convertito in l. n. 98/2013, **secondo cui sono esonerati dagli adempimenti ivi indicati**, i soggetti titolari di partita IVA che, dal 1° gennaio 2015, optano per la trasmissione quotidiana all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dei dati analitici delle fatture emesse e ricevute e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione.

Gli adempimenti indicati all'art. 50-bis sono i seguenti:

- a) **obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA**, c.d. elenco clienti/fornitori (art. 21 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010);
- b) **obbligo comunicazione operazioni con soggetti residenti in paesi *black list*** (art. 1, commi 1-3 del d.l. n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010);
- c) responsabilità solidale ai fini IVA, tra cedente e cessionario, qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo (art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- d) obbligo per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati (art. 20, comma 1 del D.P.R. n. 605/1973);
- e) obbligo di invio, da parte dei fornitori degli esportatori abituali, dei dati delle lettere d'intento (art. 1, comma 1, lett. c, ultimo periodo del d.l. n. 746/1983, convertito dalla legge n. 17/1984);
- f) **responsabilità solidale e sanzioni nell'appalto e subappalto** (art. 35, commi 28 e ss. del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 e da ultimo modificato dall'art. 50, comma 1, del Decreto Fare).

L'esonero dall'assolvimento di questi adempimenti, per ora legato all'invio telematico delle fatture e dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate, **potrebbe essere esteso alle imprese** che per dimensioni, rigidità di organizzazione e caratteristiche, **garantiscono all'Amministrazione finanziaria un'elevata tax compliance, ossia le imprese della DMO come definite all'articolo 1, comma 430 della legge n. 311/2004.**

Il legislatore, con il Decreto Fare del 2013, ha ritenuto di definire semplificazioni a favore di imprese che garantiscano un'elevata affidabilità fiscale, nel caso specifico mediante l'invio telematico delle fatture.

Seguendo questo indirizzo, si rileva come uno dei settore che per primo ha adottato misure di trasmissione diretta all'erario dei propri volumi d'affari è stato il settore della Distribuzione Moderna Organizzata, che dal 2004 invia all'Agenzia delle entrate tutti i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il legislatore ha quindi già dimostrato di condividere questa impostazione, "fidandosi" delle imprese della DMO, concedendo la possibilità di essere esonerate dall'emissione degli scontrini fiscali.

Proseguendo sulla strada intrapresa nel 2004 con l'invio telematico dei corrispettivi, si propone di estendere l'esonero dagli adempimenti indicati all'articolo 50-*bis* sopra indicato a prescindere dall'invio telematico delle fatture **alle imprese definite all'art. 1, comma 430 della legge n. 311/2004** ("*... sono imprese di grande distribuzione commerciale ... le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, nonché le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti*").

Si auspica inoltre che ulteriori misure di semplificazione, anche selettive sulle imprese a struttura rigida (o fiscalmente affidabili), siano tra le ipotesi di lavoro al vaglio di codesta Commissione.

LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ATTUALMENTE CONTENUTE NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Dopo la dovuta premessa sulla necessità di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese **per permettere a quest'ultime di liberare risorse e dare un nuovo impulso alla produttività**, nonché sul grado di *compliance* fiscale delle imprese che deve essere preso in considerazione dal legislatore, si procede analizzando le misure, a nostro avviso, di maggiore interesse contenute nello schema di decreto legislativo, ora al vaglio delle Commissioni parlamentari per il prescritto parere:

a) dichiarazione dei redditi precompilata (articoli 1-7)

Le disposizioni contenute nei primi sette articoli del provvedimento introducono in via sperimentale, per i redditi prodotti nel 2014, la **dichiarazione dei redditi c.d. "precompilata"** dall'Agenzia delle Entrate. Questa dichiarazione è messa a disposizione per i contribuenti che sono lavoratori dipendenti (o assimilati) o pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può utilizzare anche i dati inviati da soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta. A tal fine, i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate:

- entro il 7 marzo di ogni anno, i dati relativi alla certificazione unica delle somme erogate, delle ritenute e delle detrazioni effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti;
- entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi ad alcuni oneri deducibili o detraibili (es. interessi sui mutui, previdenza complementare, ecc.).

Pur condividendo l'obiettivo della disposizione in esame, che è quello di realizzare un sistema tributario più vicino alle esigenze dei contribuenti, occorre sottolineare come questa disciplina preveda **maggiori oneri nonché nuove sanzioni a carico dei sostituti d'imposta** e, quindi, per le imprese.

Queste ultime infatti devono provvedere ad inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica entro tempi piuttosto stringenti ed inoltre appare **eccessivamente onerosa la sanzione applicata (100 euro) per ogni certificazione omessa, tardiva o erronea.**

Occorre considerare che vi sono soggetti che agiscono come **sostituti di imposta per centinaia, se non migliaia di contribuenti**. Sarebbe quindi opportuno modificare la disposizione, **prevedendo una sanzione di importo inferiore** (es. 50 euro) quanto meno **per quei soggetti che sono sostituti di imposta per un determinato numero minimo di contribuenti** (es. 100). Così come sarebbe opportuno che la sanzione sia applicabile (o applicata in misura ridotta del 50%) solo dopo che siano trascorsi 15 giorni (contro i 5 attualmente previsti) dalla scadenza del termine per l'invio della certificazione, senza che si sia provveduto al corretto adempimento richiesto dalla norma.

b) Rimborsi IVA (articoli 14 e 15)

La disposizione modifica l'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. Decreto "IVA") rivedendo i criteri per i rimborsi dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione dei redditi. **Si vede con favore l'incremento dell'ammontare del rimborso che non richiede alcun adempimento** (da 5.000 euro si passa a 15.000 euro), mentre **non si condivide** la previsione di cui al comma 4 che prevede anche **la necessità di prestare garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro da parte dei soggetti c.d. "a rischio"** ossia quelli a cui sono stati **notificati avvisi di accertamento o rettifica**. Sarebbe a nostro avviso più opportuno che **l'obbligo della garanzia**, anziché essere legato alla mera notifica di un avviso, **sia invece collegato alla presenza almeno di una sentenza di primo grado** che accerti i maggiori valori indicati nella disposizione.

Positiva invece la previsione di cui all'articolo 15 secondo la quale, in caso di rimborso in conto fiscale, l'Agente della riscossione procede ad **erogare anche gli interessi maturati senza necessità del contribuente di presentare una specifica richiesta.**

c) Comunicazione operazioni black list (articolo 21)

L'art. 1 del d.l. n. 40/2010, convertito in legge n. 73/2010, prevede attualmente l'obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di **importo superiore a 500 euro** effettuate con soggetti situati in Paesi a fiscalità privilegiata.

La disposizione in esame semplifica questo adempimento, **innalzando a 10.000 euro** l'importo dell'operazione con un Paese *black list* che non deve essere inserita nella comunicazione.

Si tratta quindi di una importante semplificazione per le imprese, anche se **potrebbe non essere di particolare utilità, considerato l'importo, per le imprese di grandi dimensioni. Siamo quindi di fronte, in questo caso, all'opportunità di prevedere, come in precedenza indicato, una semplificazione specifica per le aziende caratterizzate da una elevata affidabilità fiscale** e che effettuano transazioni per valori ben più elevati di quelli indicati nella proposta. Nei loro confronti dovrebbe essere previsto un valore della transazione più elevato, **non inferiore a 100.000 euro**.

d) Semplificazione modelli Intrastat (articolo 23) e sanzioni per erronee comunicazioni su dati statistici (articolo 25)

La disposizione di cui all'articolo 23 mira a semplificare il contenuto informativo dei modelli Intrastat, demandando però ad un provvedimento successivo dell'Agenzia delle entrate la concreta attuazione della semplificazione. Sarebbe, invece, a nostro avviso più opportuno **abrogare direttamente attraverso una disposizione normativa i modelli Intrastat per gli acquisti di beni e per i servizi** sia effettuati che ricevuti da e verso l'estero. **Le medesime informazioni sono già contenute nei registri Iva**, pertanto, non vi sono ragioni che giustificano questo ulteriore adempimento.

Quanto alla **razionalizzazione del regime sanzionatorio per l'erronea indicazione dei dati ai fini statistici, si condivide la previsione normativa** contenuta all'articolo 25, in quanto ridimensiona giustamente le sanzioni per errori di natura meramente formale che non comportano alcun minore gettito per le casse dello Stato.

LE PROPOSTE DI FEDERDISTRIBUZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Pur valutando positivamente alcune misure di semplificazione contenute nello schema di decreto attualmente in esame, si ritiene necessario che nel provvedimento siano inserite **ulteriori semplificazioni** che possano concretamente contribuire ad alleggerire il peso della burocrazia che ora grava sulle imprese.

Ribadendo l'opportunità di estendere alle imprese di cui all'art. 1, comma 430 della legge n. 311/2004, l'esonero dall'applicazione delle disposizioni indicate **all'art. 50-bis del Decreto Fare**, si propongono le seguenti semplificazioni:

- **ABROGAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E DELLE SANZIONI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI** (articolo 35, commi da 28 a 28-ter del d.l. n. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006).

Si propone di abrogare la disciplina sulla **responsabilità solidale dell'appaltatore con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore** in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto. Conseguentemente si propone anche di abrogare le **sanzioni a carico del committente che provvede al pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di appalto senza aver ottenuto dall'appaltatore idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente** dovute dallo stesso appaltatore (ed eventualmente anche dal subappaltatore).

L'unico effetto che ha avuto l'introduzione della disciplina in esame è stato quello di **rallentare i pagamenti** ed obbligare le imprese che stipulano contratti di appalto e subappalto ad **introdurre costose procedure interne, senza che ne sia conseguito alcun beneficio in termini di lotta all'evasione fiscale ed al lavoro in nero.**

La responsabilità solidale dell'appaltatore (ovvero l'irrogazione di sanzioni in capo al committente) viene meno solo se l'appaltatore (ovvero il committente) acquisisce la documentazione che attesta il corretto versamento delle ritenute, scadute alla data del pagamento del corrispettivo, da parte del subappaltatore (ovvero dell'appaltatore). Questa documentazione, secondo quanto previsto dalla stessa norma, può consistere anche nella **asseverazione rilasciata da un CAF o da professionisti abilitati**. Tuttavia, il rilascio da parte di professionisti specializzati di una attestazione circa il corretto adempimento da parte del subappaltatore (ovvero dell'appaltatore) degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente si può basare solo sulla documentazione contabile fornita dal medesimo soggetto obbligato all'adempimento. La verifica dell'esistenza di rapporti di lavoro in nero non potrà mai essere accertata dai professionisti, ma solo da un effettivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Anche la possibilità di ricorrere all'**autocertificazione**, in luogo dell'attestazione del professionista, dimostra l'inutilità e l'inefficacia degli adempimenti richiesti dalla norma in quanto da un lato, l'appaltatore (ovvero il committente) che la riceve non ha la possibilità di controllarne la veridicità, dall'altro, chi impiega lavoratori in nero solitamente non ha alcuna remora a dichiarare il falso.

Si osserva, inoltre, come la disciplina in esame comporti illegittimamente il trasferimento in capo a soggetti privati di attività di controllo che sono proprie della Pubblica Amministrazione: lo Stato non può demandare ai privati (nella specie, le imprese) quelle attività di controllo fiscale che non riesce a gestire direttamente.

La **disciplina della responsabilità solidale** negli appalti ed il regime sanzionatorio a carico del committente, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale (in particolare il fenomeno del lavoro in nero) **si sta quindi dimostrando del tutto inefficace, producendo gravosi oneri amministrativi sulle imprese e, allo stesso tempo, hanno determinato un rallentamento dei pagamenti** da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori/subappaltatori, aggravando così la situazione in cui già si trovano le imprese italiane, soprattutto medie e piccole.

- **PREVISIONE DEL MODELLO INTRASTAT SOLO PER LA VENDITA DI BENI** (art. 50 del d.l. n. 331/1993, convertito in l. n. 427/1993).

I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare:

- l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
 - cessioni intracomunitarie di beni comunitari
 - prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972)
- l'elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
 - acquisti intracomunitari di beni comunitari
 - prestazioni di servizi (articolo 7-*ter* del D.P.R. n. 633/1972).

Il modello Intrastat era stato originariamente previsto per tenere sotto controllo solo le movimentazioni di merci in uscita dall'Italia, anche al fine di monitorare i flussi alla dogana, il pagamento di dazi, ecc e che quindi coinvolgeva essenzialmente le imprese che vendevano prodotti all'estero. Ora, invece, **contempla anche gli acquisti di beni e vendite di servizi e acquisti di servizi da e verso l'estero. Le medesime informazioni sono tuttavia già contenute nei registri Iva**, pertanto, non vi sono ragioni che giustifichino questo ulteriore adempimento. Si ritiene opportuno mantenere in vigore l'invio del modello solo per i beni in uscita dal territorio dello Stato vista la *ratio* su cui si fonda l'adempimento in questione.

- **ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA** (art. 8-*bis* del D.P.R. n. 322/1998 introdotto dall'art. 9 del D.P.R. n. 435/2001).

I soggetti passivi Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ogni anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente. Questa comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Si tratta, tuttavia, di un adempimento superfluo ed un onere eccessivo a carico dei soggetti titolari di partita Iva, in quanto i dati richiesti sono già a disposizione dell'Agenzia delle entrate attraverso la dichiarazione annuale Iva.

- **ABROGAZIONE DEL DOPPIO INVIO DEL MODELLO DICHIARATIVO 770** (semplificato e ordinario – articolo 4 D.P.R. n. 322/1998).

Le attuali disposizioni normative individuano un termine diverso per l'invio del modello dichiarativo 770 semplificato e ordinario. Si tratta di un doppio termine superfluo che appesantisce la gestione operativa delle imprese senza che vi sia alcuna utilità per l'Amministrazione finanziaria. Occorre uniformare l'invio per entrambi i modelli prevedendo

un'unica data di scadenza, così come sarebbe opportuno unificare la data per l'invio delle relative dichiarazioni.

- **ABROGAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ** per la compensazione dei crediti-debiti tributari (articolo 10, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009 e legge n. 147/2013, articolo unico, comma 574)

In un momento in cui si parla con insistenza della necessità di semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti non si comprendono le ragioni per le quali si stato recentemente introdotto un ulteriore adempimento che comporta maggiori oneri per le imprese ed impedisce, in periodo di grave crisi, a queste ultime di fruire, tramite compensazione, in tempi rapidi (a differenza di quanto invece accade per i rimborsi), dei propri crediti per imposte sui redditi ed IRAP.

- **ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL CANONE RAI** all'interno della dichiarazione dei redditi (articolo 17 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011).

L'articolo 17 del d.l. n. 201/2011 ha previsto l'obbligo per le imprese di indicare, nella dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento radiotelevisivo speciale, ai fini della verifica del pagamento del relativo canone. E' di tutta evidenza come tale adempimento abbia inevitabilmente aggravato gli oneri burocratici a carico delle imprese, soprattutto che per quelle che svolgono la loro attività su tutto il territorio nazionale, attraverso molteplici punti vendita e/o stabilimenti. Dato, infatti, che il canone deve essere pagato per ogni sede ove è presente un apparecchio atto alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, ne consegue che molte imprese devono non solo pagare il canone per tutte le proprie sedi dove è presente un apparecchio, ma anche compilare un elenco contenente una miriade di dati che rendono estremamente complesso e farraginoso l'adempimento in esame, senza peraltro che ne corrisponda un reale vantaggio per l'Amministrazione finanziaria. Se ne propone quindi l'abrogazione.

- **PERIODICITÀ DIVERSA PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI** (all'art. 1, comma 429 della legge n. 311/2004 e provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009).

Sarebbe opportuno, per semplificare gli oneri fiscali a carico delle imprese, prevedere la facoltà di utilizzare una diversa periodicità (semestrale o annuale) rispetto a quella attuale (mensile) per l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri da parte delle aziende della grande distribuzione di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004.

Allegato 1: Proposta emendamenti

PROPOSTA EMENDAMENTI

- **ABROGAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E DELLE SANZIONI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI** (articolo 35, commi da 28 a 28-ter del d.l. n. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006).

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente: «28-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

- **PREVISIONE DEL MODELLO INTRASTAT SOLO PER LA VENDITA DI BENI** (art. 50 del d.l. n. 331/1993, convertito in l. n. 427/1993).

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole «e degli acquisti intracomunitari» e le parole «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole «ed al secondo» sono soppresse.».

- **COMUNICAZIONE BLACK LIST** (art. 1 del d.l. n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010 e art. 2, comma 8 del d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012).

All'articolo 21, dopo la lettera b è inserita la seguente:

« c) l'importo di cui alla lettera precedente è elevato a euro 100.000 per le imprese di cui all'articolo 1, comma 430 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .».

- **ABROGAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA** (art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 introdotto dall'art. 9 del D.P.R. n. 435/2001).

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente: «28-bis. L'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è soppresso.».

- **ABROGAZIONE DEL DOPPIO INVIO DEL MODELLO DICHIARATIVO 770** (semplificato e ordinario – articolo 4 D.P.R. n. 322/1998).

Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

«Per l'invio della dichiarazione di cui al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è individuata un'unica data annuale di scadenza.».

- **ABROGAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ** per la compensazione dei crediti-debiti tributari (legge n. 147/2013, articolo unico, comma 574)

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

16-bis. «All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 574 è abrogato.».

- **ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL CANONE RAI** all'interno della dichiarazione dei redditi (articolo 17 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011).

Dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

«L'articolo 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.».

- **PERIODICITÀ DIVERSA PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI** (all'art. 1, comma 429 della legge n. 311/2004 e provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2009).

Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

35. All'articolo 1, comma 429 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente periodo: «La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda tutti i dati relativi ad un mese o semestre, a scelta dell'impresa, ed è effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese o semestre di riferimento, a seconda della periodicità prescelta».